

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 1179

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori MORO, MONTI, PEDRAZZINI, PIROVANO
e TIRELLI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 FEBBRAIO 2002

Modifica al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
concernente riforma dell’organizzazione del Governo, a norma
dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59

ONOREVOLI SENATORI. - Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante norme per la «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», ha istituito varie agenzie fra cui quella del territorio nell'ambito del capo II del titolo V, «Riforma del Ministero delle finanze e dell'amministrazione fiscale».

L'articolo 64 del decreto legislativo n. 300 del 1999 nel delineare i compiti e le funzioni dell'Agenzia del territorio assegna ad essa la competenza a svolgere i servizi relativi al catasto, i servizi geotopocartografici e quelli relativi alle conservatorie dei registri immobiliari, con il compito di costituire l'anagrafe dei beni immobiliari esistenti sul territorio nazionale sviluppando, anche ai fini della semplificazione dei rapporti con gli utenti, l'integrazione fra i sistemi informativi attinenti alla funzione fiscale ed alle trascrizioni ed iscrizioni in materia di diritti sugli immobili.

Prevede che questa possa gestire un osservatorio del mercato immobiliare ed i connessi servizi estimativi da offrire sul mercato. In realtà, nel valutare una serie di convenzioni stipulate tra alcune regioni e le competenti agenzie del territorio, si è potuto constatare come gli accordi non si limitassero esclusivamente alle materie indicate dall'articolo 67 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, - cui rinvia lo stesso articolo

64, comma 2, del decreto legislativo n. 300 del 1999 -, ma riguardassero, invece, tutta una serie di consulenze e di attività professionali molto più ampia, e specificamente affidate alla competenza esclusiva di professionisti iscritti agli Albi (ad esempio ingegneri, architetti, periti industriali edili, geometri, periti agrari).

A ciò si aggiungono ulteriori rilievi critici relativi alle strutture e al personale delle Agenzie che, sia pure in costanza di forti richieste dall'utenza, ancora fanno registrare ritardi nell'espletamento delle funzioni. È naturale ritenere, pertanto, che le convenzioni in oggetto, in uso alla previsione normativa, non possono rappresentare un adeguato strumento di realizzazione degli interessi pubblici. In sostanza, le modalità concrete di esecuzione dell'incarico oggetto della convenzione ledono le competenze di liberi professionisti iscritti all'Albo e, in ragione dell'utilizzo di strutture pubbliche a costo di molto ridotto rispetto a quello di mercato, violano la normativa della concorrenza.

Ulteriore violazione si realizza in relazione all'articolo 97 della Costituzione, poiché verrebbero a coincidere nell'Agenzia sia compiti di controllo dell'operato di tecnici abilitati che profili di mera esecuzione della prestazione.

Per questi motivi, si rende urgente abrogare il comma 3 dell'articolo 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il comma 3 dell'articolo 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è abrogato.

Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

